

*PESCA
RICREATIVA PORTO*



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Rimini

Sezione Pesca e Gente di Mare

Via destra del porto 149-151 – tel. 0541/50121 – fax: 0541/54373
e-mail: rimini@guardiacostiera.it – sito internet: www.guardiacostiera.it/rimini

ORDINANZA N. 19 /11

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Rimini:

VISTO il decreto legislativo 26.05.2004 n°153 "Attuazione della legge 07.03.2003 n°38 in materia di pesca marittima", con specifico riguardo all'art. 1 comma 2 ed all'art. 7;

VISTA la L. 14.07.1965 n° 963 concernente la disciplina della pesca marittima, limitatamente alle disposizioni non abrogate dal decreto legislativo 26.05.2004 n°153 ed il D.P.R. 2 ottobre 1968, n°1639 "Regolamento per l'esecuzione della L. 14.07.65, n°963", fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10 comma 1 del decreto legislativo 26.05.2004 n°153;

VISTO l'art. 2 del D.M. 7 gennaio 1980, relativo alle modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea;

VISTO il Decreto Ministeriale in data 06.12.2010 "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare";

VISTA la propria Ordinanza n° 41/00 in data 12/04/2000 relativa alla disciplina della pesca sportiva con lenza a mano o canna lungo le banchine dei porti del Compartimento Marittimo di Rimini;

RITENUTO

necessario disciplinare la pesca sportiva con lenza a mano o canna lungo le banchine dei porti del Compartimento Marittimo di Rimini;

CONSIDERATO

altresi che le acque portuali sono da ritenere "acque precluse" ai fini della commercializzazione e consumo delle specie ittiche ivi catturate;

RITENUTO

di poter autorizzare l'attività sportiva di cui sopra previa applicazione di apposite regole comportamentali;

RITENUTO

opportuno accogliere alcune osservazioni avanzate dall' Associazione "Big Game Italia" con sede in Rimini Via Destra del Porto n. 164;

ORDINA

Articolo 1

E' consentito effettuare la pesca sportiva lungo le banchine dei porti del Compartimento Marittimo di Rimini.

Articolo 2

I soli attrezzi consentiti sono le "lenze" e le "canne da pesca", nel rispetto degli articoli 138, 140 e 142 del Regolamento di Esecuzione alla Legge 14/07/1965, n° 963.

Articolo 3

Nel Compartimento Marittimo di Rimini, dalla data di emanazione della presente ordinanza, la pesca sportiva potrà essere esercitata esclusivamente nei seguenti tratti di banchina:

PORTO DI RIMINI:

Banchina di levante dal Piazzale Boscovich sino al fanale rosso della testata del molo foraneo (quando assente ogni tipo di attività portuale);

PORTO DI CESENATICO

Banchina di ponente dal ristorante Urbano (escluso) fino all'imboccatura del porto canale;

Banchina di levante dallo stabilimento balneare "MARE" (escluso) fino all'imboccatura del porto canale.

PORTO DI BELLARIA:

entrambi i moli foranei;

PORTO DI RICCIONE:

molo foraneo di levante nel tratto compreso tra la facciata lato mare del ristorante "Gambero Rosso" fino all'imboccatura del porto;

molo foraneo di ponente nel tratto compreso fra la facciata mare del ristorante "Gher" fino all'imboccatura del porto;

PORTO DI CATTOLICA:

banchina di ponente prospiciente il ristorante "Il faro" (quando assente ogni tipo di attività portuale);

L'accesso alle predette aree portuali potrà essere limitato in forza di specifiche ordinanze tese a disciplinare lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria.

Articolo 4

I tratti di banchina sopra meglio individuati devono essere lasciati liberi da ogni impedimento e puliti al termine delle operazioni di pesca.

Articolo 5

Il numero massimo di persone che può accedere contemporaneamente sulle banchine di ogni sorgitore del Compartimento, è fissato, rispettivamente, nel seguente numero:

| | |
|-----------------------------|------|
| - Rimini..... | 110; |
| - Cesenatico..... | 90; |
| - Bellaria-Igea Marina..... | 90; |
| - Riccione..... | 60; |
| - Cattolica..... | 60. |

Articolo 6

Ogni pescatore sportivo deve liberare il pescato subito dopo la cattura o conservarlo vivo in apposita retina o cestello calato in acqua; al termine della giornata di pesca lo stesso pescato deve essere lasciato libero e non può essere detenuto o conservato in alcun modo.

Articolo 7

In occasione di gare di pesca sportiva con canne lungo le banchine dei porti del Compartimento Marittimo di Rimini, organizzate da Enti od Associazione Sportive, preventivamente autorizzate da questa Capitaneria di Porto, la libera attività di pesca di cui all'art. 1 è vietata nel periodo della gara.

Articolo 8

Al termine delle manifestazioni sportive di cui al precedente articolo, tutti i partecipanti alla gara, dopo le operazioni di pesatura del pescato devono gettare il medesimo in apposita vasca od idoneo recipiente di adeguate dimensioni, da allestirsi a cura dell'Ente organizzatore la manifestazione, nel quale verrà poi eseguita una cernita degli esemplari non più in vita per cause varie ed accidentali; gli stessi, allo scopo di evitare ogni possibile forma di inquinamento dell'area della gara, devono essere opportunamente smaltiti secondo la vigente normativa, previa confezione senza dispersione nell'ambiente.

Il pescato ancora in vita, invece, deve essere tassativamente rilasciato libero come previsto dall'art. 6 della presente Ordinanza.

Articolo 9

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso illecito, rispettivamente:

- a mente dell'art. 26 - comma 3 - della Legge 14/7/65 n° 963 e successive modifiche e integrazioni;
- a mente dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 10

L' Ordinanza n° 41/2000 in data 12/04/2000, richiamata in premessa, è abrogata.

Articolo 11

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/rimini, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Rimini, li 29/04/2011

IL COMANDANTE
C. F. (CP) Giorgio GASTRONUOVO